

CONVENZIONE QUADRO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI E DI PERSONE SVANTAGGIATE

ART. 14 D.LGS. N. 276/03

(art. 39, co. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. n. 133/2008)

APPROVATA CON DELIBERA N. _____ DEL _____ DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL LAVORO

VISTO l'art. 14 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, dove è previsto che i Servizi del collocamento mirato, sentito il Comitato Tecnico, possono stipulare con le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, con le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle Cooperative e con i loro Consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone con disabilità e persone svantaggiate presso le Cooperative Sociali di tipo B e i loro Consorzi, nei confronti delle quali le imprese o gruppi di impresa si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro;

VISTA la L. n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ed in particolare l'art.39;

CONSIDERATO CHE le parti firmatarie con la presente Convenzione intendono favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e svantaggiate, valorizzando nel contempo la funzione formativa e di inserimento al lavoro delle Cooperative Sociali di tipo B;

ACQUISITO Il parere favorevole della Commissione Regionale per il Lavoro:

TRA

la Regione Marche rappresentata da

E

le Associazioni Regionali di rappresentanza dei datori di lavoro

CONFINDUSTRIA REGIONE MARCHE rappresentata da
CONFARTIGIANATO REGIONE MARCHE rappresentata da.....
CNA REGIONE MARCHE rappresentata da.....
CONFESERCENTI REGIONE MARCHE rappresentata da.....
CONFAGRICOLTURA rappresentata da.....
COLDIRETTI rappresentata da.....
CONFAPI rappresentata da
CONFPROFESSIONI rappresentata da.....
ABI rappresentata da.....
CIA rappresentata da.....
COPAGRI rappresentata da.....
CONFCOMMERCIO MARCHE rappresentata da.....

le Organizzazioni Sindacali Regionali:

CGIL REGIONE MARCHE rappresentata da
CISL REGIONE MARCHE rappresentata da
UIL REGIONE MARCHE rappresentata da
UGL REGIONE MARCHE rappresentata da.....

le Associazioni **Regionali** di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali:
CONFCOOPERATIVE rappresentata da
LEGA COOPERATIVE rappresentata da
A.G.C.I. Associazione Generale Cooperative Italiane rappresentata da
UE.COOP rappresentata da.....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 2 - **Soggetti firmatari**

Sono ammessi a sottoscrivere le convenzioni di inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e svantaggiati (d'ora in avanti denominate "convenzioni") ai sensi della presente Convenzione Quadro:

- a. le Cooperative Sociali di tipo B e i Consorzi di Cooperative Sociali che siano iscritti all'Albo delle Società Cooperative previsto nell'art. 2512 ultimo comma del Codice Civile e all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. del 18 Dicembre 2001, n. 34 e successive modificazioni. I Consorzi dovranno essere operanti con almeno un'unità locale nel territorio della Regione Marche ed indicare anche la Cooperativa Sociale che svolgerà l'attività e che assumerà il o i lavoratori. **Le Cooperative Sociali di tipo B e i Consorzi di Cooperative Sociali non aderenti alle Associazioni di categoria firmatarie del presente atto, ai fini della sottoscrizione della Convenzione Quadro devono applicare il CCNL sottoscritto dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative ed essere in possesso dell'Attestato annuale di Revisione;**
- b. i Datori di lavoro o Gruppi di Impresa (art. 2359 del Cod. Civ. e al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e s.m.i.). Con l'utilizzo della convenzione, i Datori di lavoro o i Gruppi di Impresa devono completare gli adempimenti agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili ai fini della copertura della quota d'obbligo a loro carico, determinata ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99 e s.m.i., (costituisce adempimento degli obblighi di assunzione anche l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 5, 9, 11 L. 68/99 cit.). I Datori di lavoro o i Gruppi di Impresa devono essere aderenti alle Associazioni datoriali, firmatarie del presente accordo. **I Datori di lavoro o i Gruppi di impresa non aderenti alle Associazioni di categoria firmatarie del presente atto, ai fini della sottoscrizione della Convenzione Quadro devono applicare il CCNL sottoscritto dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.**

(N.B. la UE.COOP propone di sostituire l'espressione "Con l'utilizzo della convenzione, i Datori di lavoro o i Gruppi di Impresa devono completare gli adempimenti agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili ai fini della copertura della quota d'obbligo a loro carico, determinata ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99 e s.m.i., (costituisce adempimento degli obblighi di assunzione anche l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 5, 9, 11 L. 68/99 cit.)" con l'espressione " Datori di lavoro privati o gruppi di impresa per i quali l'impiego delle convenzione di cui all'art. 14 del D.Lgs 276/2003 concorra al completo assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 3 della l. 68/99, potendo avvalersi anche dell'utilizzo degli altri istituti previsti dalla L. 68/99"→espressione simile a quella proposta dall'ufficio, tuttavia, l'utilizzo del verbo "concorra", rispetto a "devono

completare”, potrebbe portare, come conseguenza, al mancato raggiungimento della quota d’obbligo prevista per legge. L’ufficio propone il mantenimento della versione originaria).

L’attestazione del possesso dei requisiti suddetti è ad onere e carico rispettivamente delle Cooperative Sociali e dei Datori di lavoro che stipulano la convenzione. L’adesione alle associazioni firmatarie sarà comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza.

I Datori di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, che intendono avvalersi di quanto previsto dalla presente Convenzione Quadro, stipulano con i Servizi pubblici per il lavoro della Regione Marche e la Cooperativa Sociale di tipo B, (o Consorzio) una specifica convenzione (Allegato A).

Nel caso in cui si avvalga della Convenzione Quadro un Gruppo di Imprese l’impresa capogruppo sottoscriverà la convenzione (Allegato A) con i Servizi pubblici per l’impiego, in nome e per conto delle aziende committenti e aventi sede operativa nella Regione Marche. A loro volta le aziende coinvolte, facenti parte del gruppo, sottoscriveranno con i Servizi pubblici per il lavoro della Regione Marche le rispettive convenzioni.

TITOLO II - SOGGETTI DISABILI

Art. 3 - Assunzione delle persone disabili e ampliamento dell’orario di lavoro

In esecuzione della convenzione stipulata con i Servizi pubblici per il lavoro, il Datore di lavoro committente, per la durata della commessa, potrà computare i lavoratori con disabilità inseriti nella Cooperativa Sociale, a copertura di un numero di posti determinati dal coefficiente di calcolo definito all’art. 6 del presente atto, sempre che la restante quota dell’obbligo venga assolta in conformità a quanto indicato nell’art. 2, comma 1, lett. b della presente Convenzione Quadro.

La convenzione con i Servizi pubblici per l’impiego ha per oggetto effettivi nuovi inserimenti di persone con disabilità in Cooperativa, assunti con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato non inferiore a 6 mesi, prioritariamente, con orario di lavoro full time. (N.B. la UE.COOP chiede di inserire al posto di “nuovi inserimenti di persone con disabilità” l’espressione “prediligere l’inserimento di soggetti disabili soci della cooperativa (che non lavorano per mancanza di commesse) prima di procedere ad un nuovo inserimento esterno alla cooperativa. Al riguardo, si rappresenta che se il socio è inquadrato come socio lavoratore lo strumento di fatto viene svilito, in quanto chi è nelle graduatorie della L. 68/99 potrebbe poi non essere chiamato)

Nel caso in cui il contratto di lavoro preveda un orario part time, ai fini della computabilità nella quota di riserva possono essere considerate unità intere solo le frazioni percentuali superiori allo 0,50. Si prescinde dalla percentuale indicata per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (art. 3, comma 5 D.P.R. n. 333/2000).

La convenzione, in subordine, può avere per oggetto l’ampliamento del contratto di lavoro da part-time a tempo pieno, purchè l’incremento orario rispetti la percentuale di computabilità di cui al precedente punto, o la proroga (N.B. il richiamo alla proroga va mantenuto, infatti entro il limite dei 3 anni previsto all’art. 5, la proroga è consentita ai sensi del D.Lgs n. 81/2015, ovviamente se l’assunzione è a T.D.; nulla vieta che la cooperativa assuma subito a T.I. come

nel comma precedente) / rinnovo dei contratti full time in essere presso la Cooperativa Sociale per una durata non inferiore a 6 mesi. Resta fermo il rispetto della percentuale di computabilità se superiore allo 0,50% **di cui al comma 2**. I disabili computabili sono quelli menzionati nel successivo art. 4.

Art. 4 - Individuazione dei soggetti disabili

Il Servizio pubblico per il lavoro territorialmente competente, sentito il Comitato Tecnico - in raccordo con la Cooperativa Sociale e i Datori di lavoro committenti - provvederà ad individuare le persone con disabilità da inserire nelle Cooperative Sociali di tipo B tra i soggetti con particolari difficoltà di inserimento, quali:

- soggetti con disabilità psichiche e/o intellettive
- soggetti con disabilità superiore al 67%
- durata di disoccupazione non inferiore a 12 mesi: **requisito preferenziale e non vincolante**
- disabilità per genere → **requisito preferenziale e non vincolante (lo teniamo? O lo togliamo come abbiamo fatto con il requisito dell'età?)**
- disabili segnalati dall'Equipe Multidisciplinare integrata, ove presente all'interno dei CIOF regionali, **o dai servizi territoriali: Umea, Servizi sociali dei Comuni, Psichiatria → si intendeva il CSM Centro di salute mentale? Come entrano però in gioco nella segnalazione dei disabili dentro la Convenzione Quadro?.**

La Cooperativa Sociale (o il Consorzio di Cooperative) e l'Impresa che intendono sottoscrivere la convenzione con i Servizi pubblici per il lavoro, presentano una comunicazione dove forniscono le seguenti informazioni:

- estremi della Cooperativa,
- estremi dell'Azienda,
- le caratteristiche della commessa,
- il numero di lavoratori necessari in relazione alla commessa e ai fini della copertura della quota di riserva,
- i nominativi dei lavoratori eventualmente individuati,
- le qualifiche disponibili.

In ogni caso, le assunzioni o gli ampliamenti/proroghe dei contratti di cui all'art. 3, dovranno essere realizzati prima dell'avvio della commessa di lavoro.

La convenzione con i Servizi pubblici per il lavoro dovrà essere stipulata entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, salvo lo slittamento temporale al primo giorno lavorativo utile in caso di scadenza del termine in giorni non lavorativi e/o festivi.

La commessa di lavoro dovrà effettivamente essere affidata entro 15 giorni dalla stipula della convenzione, salvo lo slittamento temporale al primo giorno lavorativo utile in caso di scadenza del termine in giorni non lavorativi e/o festivi. Entro i successivi 15 giorni, la Cooperativa dovrà procedere all'assunzione, desunta dal sistema delle comunicazioni obbligatorie.

L'obbligo di assunzione di soggetti disabili ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99 e s.m.i è sospeso per la durata del periodo istruttorio, fino alla stipulazione della convenzione e limitatamente al coefficiente di calcolo di cui all'art. 6

Art. 5 - Durata della convenzione

La convenzione con i Servizi pubblici per il lavoro avrà durata pari al contratto di affidamento della commessa, comunque fino a 3 anni e, fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli artt. 19 e ss del D.lgs n. 81 del 15/06/2015 e s.m.i., potrà essere rinnovata una sola volta, per un periodo fino a 2 anni in conformità alla durata massima della Convenzione Quadro indicata all'art. 12, a condizione che il rinnovo della convenzione riguardi il/i disabile/i, al/i quale/i assunto con la precedente convenzione→darei da togliere il richiamo al medesimo disabile previsto nella precedente bozza (giustificato dall'assunzione a T.I.); qui abbiamo un nuovo contratto (parliamo di rinnovo e non di proroga), per cui la cooperativa potrebbe sempre decidere diversamente.

Con la stipula della convenzione ai sensi del presente atto, in costanza di convenzione sottoscritta in base all'art. 11 della l. n. 68/99, il privato Datore di lavoro potrà rideterminare con il servizio competente il numero dei lavoratori dedotti nel programma, nonché le modalità di adempimento della quota d'obbligo.

Art. 6 - Sostituzione dei lavoratori disabili

Qualora il rapporto di lavoro con la persona con disabilità inserita ai sensi della convenzione venga a cessare in corso di commessa, la Cooperativa Sociale avrà 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione. Trascorso tale termine, il Servizio pubblico competente dichiarerà decaduta la convenzione, fermo restando l'obbligo per il Datore di lavoro di adempiere agli obblighi di legge, pena la segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

Art. 7 - Copertura dei posti

Ai fini della determinazione del computo della quota di riserva imputabile al presente atto, il valore delle commesse dovrà rispettare la formula di seguito indicata, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle Cooperative Sociali:

Determinazione valore della commessa:

Legenda:

VUC = valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

CP = costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i),
comprensivo dei costi formativi, organizzativi e di tutoraggio

N = numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa

CL = Costo del lavoro annuo dei lavoratori disabili

C = numero di lavoratori computabili a copertura della quota di riserva

$$VUC \geq CP + (N * CL)$$

Numero lavoratori computabili nella quota di riserva:

Legenda:

VUC = valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

CP = costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i e comprensivo dei costi formativi, organizzativi e di tutoraggio)

CL = Costo del lavoro annuo dei lavoratori disabili

C = numero di lavoratori computabili a copertura della quota di riserva

$$C = (VUC - CP) / CL$$

Ai fini della valutazione del fattore CL (costo annuo lordo del/la lavoratore/trice con disabilità) si farà riferimento ai contratti collettivi di categoria applicati dalle Cooperative Sociali del Settore Socio-Sanitario, Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo **sottoscritti dalle OO.SS comparativamente più rappresentative**, e all'inquadramento specifico previsto per il lavoratore. Qualora la Cooperativa Sociale applicasse un CCNL di altri settori, si farà riferimento al costo del lavoro da questi derivanti

Nel caso di stipula della convenzione da parte di un Gruppo di Imprese, si rappresenta quanto segue:

- il numero di posti a copertura della quota di riserva per singola impresa deriva dal numero dei lavoratori disabili inseriti in Cooperativa N, risultante da ogni singola formula relativa a ciascuna commessa di lavoro;
- le imprese committenti presenti all'interno del gruppo dovranno conseguentemente computare, a copertura della rispettiva quota di riserva, le assunzioni effettuate dalla Cooperativa nella misura derivante dal valore della loro specifica commessa, in applicazione della formula di cui al presente articolo e sopra indicata;
- nel caso in cui, a fronte della commessa, le assunzioni effettuate dalla Cooperativa risultassero in esubero rispetto ai limiti di copertura della quota di riserva della singola impresa committente, o delle imprese committenti del gruppo, la differenza potrà essere computata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14/09/2011, n. 148, ad altre unità produttive della medesima impresa, o ad imprese del medesimo gruppo, aventi sede nel territorio nazionale. La compensazione sarà consentita nei limiti delle percentuali massime individuate nelle Convenzioni Quadro di cui all'art. 14 D.Lgs 276/2003, laddove sottoscritte, così come stabilite dai Servizi nel cui territorio sono localizzate le sedi operative delle aziende che beneficiano della compensazione automatica; in assenza di Convenzione Quadro, la compensazione sarà consentita senza limiti.

In ogni caso, il numero dei disabili assunti per effetto della convenzione sottoscritta con i Servizi pubblici per il lavoro, o per i quali il contratto di lavoro si è trasformato a tempo pieno, o prorogato, non potrà essere inferiore a quello delle coperture derivanti dalla formula sopraindicata, fermo restando quanto riportato nel successivo comma.

Art. 8 - Determinazione del numero dei posti

Per la determinazione del numero massimo di posti in quota di riserva deducibili in convenzione da stipulare con i Servizi pubblici per il lavoro, partendo dalla base di computo, saranno applicati i seguenti limiti:

- un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa fino a 50 dipendenti
- non più del 30% (confermato nell'incontro del 27/06; in verifica al primo monitoraggio per valutare la modifica alla %, da 30% a 50%) dei lavoratori disabili da assumere, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 68/99, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

L'Azienda, già in possesso di provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale (art. 5 legge 68/99), potrà ridurre la percentuale di esonero, con conseguente ampliamento del limite massimo dei posti deducibili in convenzione, per l'aliquota corrispondente, fino al raggiungimento della percentuale massima del 30% della propria quota di riserva, in coerenza con quanto indicato nel punto precedente.

TITOLO III - SANZIONI

Art. 9 - Sanzioni

Nel caso in cui il Datore di lavoro committente non ottemperi agli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata con i Servizi pubblici per l'impiego regionali e dal contratto di affidamento della commessa, la Cooperativa è tenuta a mettere in mora tempestivamente (entro gg. 7 dall'inadempimento) il committente stesso e a dare immediata informazione della messa in mora ai Servizi preposti al collocamento obbligatorio dei CIOF.

Se il Datore di lavoro non ottempera agli obblighi entro 15 giorni dalla messa in mora, senza giustificato motivo, la convenzione decade, risultando così non ottemperante agli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 68/99.

I Servizi pubblici per il lavoro provvederanno ad inoltrare specifica segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona per i provvedimenti di competenza.

In caso di decadenza della convenzione, il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari al 30% dell'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite da parte del datore di lavoro inadempiente → ipotesi proposta dall'ufficio; di 6 mesi a titolo risarcitorio da parte del datore di lavoro obbligato → parte da togliere..

In caso di inadempimento da parte della Cooperativa agli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di affidamento della commessa, il committente è tenuto a mettere tempestivamente in mora (entro gg. 7 dall'inadempimento) la Cooperativa e a darne contestuale comunicazione ai Servizi preposti al collocamento obbligatorio dei CIOF.

La Cooperativa che non adempia, senza giustificato motivo, entro 15 giorni dalla messa in mora, alle obbligazioni derivanti dal contratto di affidamento della commessa, decade dalla convenzione.

In caso di decadenza della convenzione, il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari al 30% dell'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite da parte della Cooperativa inadempiente → ipotesi proposta dall'ufficio; di 6 mesi a titolo risarcitorio da parte della Cooperativa → parte da togliere.

TITOLO IV - SOGGETTI SVANTAGGIATI

Art. 10 - **Soggetti svantaggiati**

Le convenzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 276/03 possono essere stipulate con i Servizi Pubblici per il lavoro anche ai fini dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, non disabili **(N.B. la UE.COOP chiede di rimuovere l'espressione "Non disabili" per allargare la tipologia di soggetti. La proposta non può essere accolta perchè il Tit. IV della Convenzione Quadro riguarda esclusivamente i soggetti svantaggiati...per i disabili a copertura della L. 68/99 c'è tutta la parte precedente)**, definiti dal Regolamento UE n. 651 del 17/06/2014 e dalla Legge 08/11/1991, n. 381 individuati prioritariamente da:

- Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione della Regione Marche su segnalazione dell'Equipe integrata multidisciplinare, laddove presente all'interno dei servizi pubblici per il lavoro;
- Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione della Regione Marche in accordo con le Cooperative Sociali di tipo B;
- Centri per l'impiego, l'Orientamento e la Formazione della Regione Marche su segnalazione dei Servizi Sociali comunali.

Art. 11 - **Finalità**

Considerato che la convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 10 non ha la funzione di copertura ai sensi della L. n. 68/99 ma ha lo scopo di sostenere l'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate, la commessa dovrà essere rapportata al costo del lavoro, considerando anche i costi **formativi, organizzativi e di tutoraggio (la precedente versione conteneva il richiamo ai "costi di inserimento, tutoraggio, adattamento dell'ambiente di lavoro"→l'ufficio propone ora di riprendere la stessa espressione già prevista per i disabili→vedere articolo 7).**

Il rapporto di lavoro sarà disciplinato ai sensi del CCNL applicato dalla Cooperativa Sociale di tipo B.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - **Durata della Convenzione Quadro**

La presente Convenzione Quadro ha durata di anni cinque, salvo rinnovo.

Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente accordo qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. 276/03 subiscano modificazioni.

Le parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifiche avanzate da una o più parti firmatarie.

Qualora le convenzioni singole abbiano durata eccedente quella della Convenzione Quadro resteranno disciplinate per tutta la loro durata dalla Convenzione Quadro vigente al momento della stipula.

Art. 13 - **Obblighi sul Monitoraggio e sugli strumenti di inserimento lavorativo**

Le Parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi entro il 31 marzo di ogni anno per monitorare lo stato di attuazione di quanto statuito con il presente atto e verificare le ricadute in termini occupazionali dei soggetti disabili. (N.B.: le associazioni sindacali hanno chiesto di inserire il seguente periodo “Le singole Convenzioni stipulate tra i Centri per l’impiego e le aziende e cooperative dovranno essere sottoposte alla CRL per un parere vincolante o almeno consultivo”. In merito, si rinvia al confronto con l’Assessore).

Le Parti firmatarie si impegnano, durante l’applicazione del presente accordo, ad individuare forme e strumenti per l’effettivo inserimento delle persone svantaggiate e delle persone con disabilità nel mercato del lavoro.

Art. 14 - Attività di promozione

Le Parti firmatarie attiveranno inoltre iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle Imprese, delle Cooperative Sociali, dei Servizi di sostegno alla disabilità e dei soggetti disabili.

Ancona,

Letto, confermato e sottoscritto

PARTI FIRMATARIE

.....

.....